

LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONALITÀ DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI (ART. 45 D.L. N. 77/2021)



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

Con il Capo VI, Titolo II, Parte II (artt. 32 – 34) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune* (il c.d. *decreto PNRR 3*) il Legislatore ha introdotto, tra le altre cose, disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici¹.

In particolare, l'art. 33, comma 1, lettera c) del D.L. n. 13/2023 ha novellato l'art. 45, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, il quale al fine di conseguire gli obiettivi di coesione sociale di cui al regolamento (UE)2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021² e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021³, istituisce, fino al 31 dicembre 2026, presso il *Consiglio*

¹ In particolare il citato Capo VI si occupa di:

- Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (art. 32);
- Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 33);
- Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR (art. 34).

² Più precisamente, l'obiettivo generale del regolamento (UE)2021/240 è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, *sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme*. Ciò è necessario per incoraggiare gli investimenti, aumentare la competitività e conseguire una convergenza economica e sociale sostenibile, la resilienza e la ripresa. Si tratta, inoltre, di una condizione necessaria per sostenere gli Stati membri nel rafforzamento della loro capacità istituzionale e amministrativa, anche a livello regionale e locale, agevolare transizioni socialmente inclusive, verdi e digitali, rispondere efficacemente alle sfide individuate nell'ambito delle raccomandazioni specifiche per paese e dare attuazione al diritto dell'Unione. Per conseguire l'obiettivo generale, lo strumento persegue obiettivi specifici che consistono nell'assistere le autorità nazionali nel miglioramento della loro capacità di:

- a) concepire, elaborare e attuare le riforme;
- b) preparare, modificare, attuare e rivedere i piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241.

Tali obiettivi specifici sono perseguiti in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, anche attraverso lo scambio di buone prassi, processi e metodi, il coinvolgimento dei portatori di interessi, ove del caso, e una gestione delle risorse umane più efficace ed efficiente.

³ L'obiettivo generale del regolamento (UE)2021/241 è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione *migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, nonché al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione*

superiore dei lavori pubblici il *Comitato speciale* presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tale organo è competente ad esprimere i pareri di cui all'art. 44⁴, del D.L. n. 77/2021, in relazione agli interventi indicati nell'Allegato IV⁵ dello stesso decreto.

Il Comitato speciale è composto da:

- a) 7 dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali:
 - uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
 - uno appartenente al Ministero della transizione ecologica;
 - uno appartenente al Ministero della cultura;
 - uno appartenente al Ministero dell'interno;
 - uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze;
 - uno appartenente al Ministero della difesa;
 - il dirigente di livello generale preposto alla struttura di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria del Comitato speciale (cfr. *infra*)⁶;
- b) 3 rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 2817, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;

unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo. Per conseguire tale obiettivo generale, il dispositivo persegue l'obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico è perseguito in stretta e trasparente cooperazione con gli Stati membri interessati.

⁴ A tal proposito l'art. 44 del D.L. n. 77/2021, richiama esplicitamente il successivo art. 48, comma 7, il quale stabilisce che Consiglio Superiore dei lavori pubblici rende il proprio parere esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro.

⁵ Si tratta di interventi di particolare complessità o di rilevante impatto, indicati dal citato Allegato IV e di quelli di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse.

⁶ L'art. 45, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021 parla di *sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato* anche se, in concreto, ne enumera 8.

⁷ La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato –

- c) 3 rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui:
 - uno designato dall’Ordine professionale degli ingegneri;
 - uno designato dall’Ordine professionale degli architetti;
 - uno designato dall’Ordine professionale dei geologi;
- d) 13 esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza;
- e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

Per quanto è disposto dal secondo comma, dell’art. 45, del D.L. n.77/2021, possono essere invitati a partecipare al Comitato in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi e senza diritto di voto, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni.

Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano indennità e gettoni di presenza ed è riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Secondo le disposizioni del terzo comma, dell’art. 45, del D.L. n.77/2021, i componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il loro incarico dura tre anni ed è prevista, altresì, la possibilità di essere confermati in carica per un secondo triennio, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

I componenti del Comitato speciale non possono farsi rappresentare. Al Presidente, al dirigente di livello generale preposto alla struttura di supporto e agli altri componenti del Comitato speciale sono corrisposti, anche in deroga alle previsioni di cui all’art. 24, comma 3, del *T.U. del pubblico impiego* (di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)⁸, e

regioni, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte anche il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.

⁸ Il quale prevede che il trattamento economico, come determinato dai contratti collettivi e dal contratto individuale, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, incluso qualsiasi incarico ad

fermo il limite in materia di trattamenti economici di cui all'art. 23-ter, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201⁹, (convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), un'indennità pari al 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Inoltre, con il quarto comma, dell'art. 45, del D.L. n. 77/2021, il legislatore istituisce, presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, una *struttura di supporto* di durata temporanea fino al 31 dicembre 2026. Alla citata struttura di supporto, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è assegnato un dirigente di livello generale, equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Quest'ultimo si avvale di un dirigente di livello non generale, il quale svolge le funzioni di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

La *struttura di supporto* ha una durata temporanea fino al 31 dicembre 2026 ed è istituita nei limiti di una spesa pari a:

- euro 391.490 per l'anno 2021;
- euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026.

Ai sensi dell'art. 17, comma 14, della L. 15 maggio 1997, n. 127¹⁰, il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto può

essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.

⁹ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

¹⁰ Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

anche avvalersi, di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di:

- euro 500.000 per l'anno 2021;
- euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Infine, il quinto comma, dell'art. 45, del D.L. n. 77/2021, stabilisce che agli oneri derivanti dai sopracitati commi quantificati in:

- euro 1.381.490 per l'anno 2021 e
- euro 2.762.979 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 -2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.